

## **DETERMINAZIONE N. 04/DACU/2019**

**Modifiche ed integrazioni alla determinazione DACU N. 14/2018, relativa alle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e delle procedure per il riconoscimento della quota *una tantum*, di cui alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI**

#### **Visti:**

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 24 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: DL 4/19);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2018 542/2018/A;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR) s.m.i
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, (di seguito: deliberazione 227/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 198/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/com;
- la determinazione 27 giugno 2018 DACU 12/2018 e s.m.i;
- la determinazione 9 agosto 2018 DACU 14/2018.

#### **Considerato che:**

- il TIBSI contiene la disciplina attuativa del bonus sociale idrico, ed in particolare:
  - a) all'articolo 1 definisce gli utenti diretti, come i soggetti titolari di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico e sociale, e gli utenti indiretti come i soggetti appartenenti al nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzino, nell'abitazione di residenza, una fornitura idrica intestata a un'utenza condominiale;
  - b) all'articolo 12*bis* disciplina le modalità di scambio delle informazioni fra i Comuni (o i CAF) e i gestori del servizio idrico integrato finalizzate all'erogazione del bonus sociale idrico;
- all'articolo 13, comma 13.1, dispone che i gestori del servizio idrico integrato, ai fini della validazione delle richieste di compensazione, verifichino le informazioni di cui alla Tabella 2 del medesimo Testo Integrato;

- la determinazione DACU 14/2018 ha definito le procedure di dettaglio che consentono ai gestori del servizio idrico integrato di valutare le istanze di bonus sociale idrico trasmesse dal Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte);
- l'Autorità al fine di migliorare l'efficacia delle misure poste in essere, ha pubblicato, in data 13 e 16 novembre 2018, chiarimenti rivolti ai gestori relativamente alle modalità di erogazione della componente *una-tantum* e delle tariffe idriche applicabili ai percettori di bonus.

**Considerato inoltre che:**

- in fase di prima attuazione della determinazione DACU 14/2018, sono emersi problemi applicativi riferiti alla corretta valutazione delle causali di non validazione delle istanze e alla puntuale individuazione da parte dei gestori degli utenti indiretti con il riferimento del solo indirizzo di fornitura; sono altresì emerse difficoltà in capo agli utenti stessi ad indicare nell'istanza la effettiva tipologia di utenza per le prassi in atto in alcuni territori di utilizzare società terze per la rilevazione e, in alcuni casi, la fatturazione delle utenze indirette sottese ad una utenza condominiale;
- una associazione rappresentativa dei gestori, ed alcuni singoli gestori, hanno fatto pervenire osservazioni e proposte per superare tali criticità che sono state altresì condivise nel gruppo tecnico, appositamente convocato.

**Ritenuto opportuno:**

- apportare alcune modifiche alla determinazione DACU 14/2018 al fine di intercettare le criticità emerse in fase di prima attuazione, fornendo ai gestori indicazioni di maggior dettaglio per gestire tali criticità;
- inserire, nel testo della determinazione, elementi aggiuntivi che possano facilitare l'attività di verifica da parte del gestore e limitare i casi di non validazione delle istanze in presenza di elementi che consentano al gestore di accertare possibili errori nella tipologia di utenza dichiarata nell'istanza, o di ricondurre l'indirizzo/i inseriti a quelli di una utenza condominiale;
- non apportare, nell'immediato, modifiche sostanziali ai flussi già definiti a valle della pubblicazione della determina DACU 14/2018 per gli scambi di informazione fra SGAte ed i gestori utilizzando in modo più flessibile i flussi già in essere.

**DETERMINA**

1. di sostituire l'allegato A alla determinazione DACU 14/2018, con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI) all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 20 giugno 2019

Il Direttore  
Roberto Malaman